

Civile Ord. Sez. U Num. 11161 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 23/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 9471-2018 proposto da:


GRINKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell'avvocato ULPIANO MORCAVALLO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

SACE S.P.A. - SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

193
—
19



domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

UNICREDIT S.P.A. (nella qualità di successore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA, che la rappresenta e difende;

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. ROSSELLI 2, presso lo studio dell'avvocato NICOLA TREMANTE, che la rappresenta a difende unitamente all'avvocato GIOVANNI TORTORICI;

- controricorrenti -

HSBC BANK PLC, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 11, presso lo studio dell'avvocato CARLO F. GIAMPAOLINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA D'ONGHIA;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro**

SACE S.P.A. - SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; **- controricorrente all'incidentale -**

nonché contro

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HSBC INVESTMENT BANK LTD; **- intimati -**


per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 48278/2013 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2019 dal Consigliere FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE, il quale chiede alle Sezioni Unite di dichiarare inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- *Grinka srl in liquidazione*, incorporante di *Lumace srl*, premesso di aver proposto un giudizio civile avanti al Tribunale di Roma contro S.A.C.E. S.p.A., notificando a quest'ultima un atto di citazione in data 4 luglio 2013, in conseguenza del quale la convenuta aveva evocato in causa gli istituti finanziatori a fini di eventuale manleva, ha esposto che la controversia nasceva dai seguenti fatti: a) l'incorporata *Lumace* aveva, nel 1991, concluso un accordo per la fornitura e messa in opera di un impianto industriale minerario e di un impianto tessile su commessa della *Korea Daesong Trading Corporation*, organismo di Stato della Repubblica Democratica Popolare di Corea - Corea del Nord (KDTC), con la garanzia della *Korea Daesong Bank* e dello stesso Governo nord-coreano (KDB); b) a tale accordo si erano aggiunti altri (il *Loan Agreement* del 4 giugno 1991 e il *Novation Agreement* del 22 ottobre 1991) relativi ai pagamenti da eseguirsi, in forza dei quali, in disparte una quota del 15% che sarebbe stata versata direttamente dalla committenza, la restante parte (pari all'85% di quanto pattuito) sarebbe stata corrisposta all'impresa italiana da un gruppo di banche, finanziatrici dell'acquirente, per il tramite di una banca agente, individuata nel Banco di Napoli (ora *Intesa San Paolo*, incorporante), dietro la presentazione delle fatture relative alle varie fasi esecutive della fornitura; c) per garantire l'adempimento in favore dell'impresa, gli accordi avevano riguardato anche la SACE che, ai sensi dell'art. 16 della cd. legge Ossola (n. 227 del 1977), aveva accordato una garanzia indiretta assicurando la restituzione delle somme anticipate dai finanziatori esteri del committente, nella misura del 95% della quota da loro erogata, restando scoperta, obbligatoriamente, solo la misura del 5%; d) negli accordi con i finanziatori era previsto che questi ultimi trattenessero il 5% del corrispettivo contrattuale dovuto in forza delle fatture emesse in corso dei lavori, dovendosi versare tale somma solo all'esito dell'utile collaudo delle opere (sicché il netto finanziato e pagabile, anteriormente al collaudo, finiva per ridursi all'80%); e) si era poi, ulteriormente convenuto con i finanziatori (con il cd. *Deposit Agreement and Charge* del 28 novembre 1991) che, sui pagamenti



erogabili dietro presentazione della fattura, era obbligatorio effettuare una trattenuta del 5% (corrispondente al 4% del totale), a garanzia ulteriore della parte di corrispettivo non coperta da SACE.

2. – Tale la costellazione degli accordi in rilievo, l'attrice (ed odierna ricorrente per il regolamento preventivo di giurisdizione) aggiungeva che, nella successiva fase esecutiva: i) avvenuto con esito utile il collaudo dell'impianto minerario, il 20 gennaio 1995, gli istituti non avevano completato il pagamento "*adducendo il mancato rifornimento della provvista da parte degli enti coreani*"; ii) che la successiva integrazione della provvista non aveva fatto superare il problema in quanto *Midland Bank* (ora HSBC) aveva rifiutato l'adempimento "*adducendo di avere interpellato SACE, che non aveva fornito l'autorizzazione all'erogazione*"; iii) al diniego era conseguita la cessazione di ogni erogazione ancora dovuta alla società esportatrice, che non aveva potuto neppure dare esecuzione al secondo impianto (quello tessile) oggetto degli accordi originari; iv) pertanto, essa società lamentava la mancata corresponsione delle somme relative alla quota del 5% da corrispondersi dopo il collaudo, all'importo di una fattura pur regolarmente accettata e al corrispettivo trattenuto a garanzia dello scoperto obbligatorio (pari al 4% del totale).

3. – Secondo l'attrice il mancato conseguimento delle somme ad Essa dovute, ed il mancato completamento della seconda fornitura (l'impianto industriale tessile), erano dipese dal comportamento di SACE che avrebbe opposto il proprio veto alla prosecuzione del rapporto ed avrebbe versato agli enti finanziatori (senza nemmeno decurtare gli importi già trattenuti dalle banche estere) l'ammontare che doveva corrispondere la committente coreana al momento dell'interruzione dell'operazione, anziché eccepire l'inadempimento della stessa. Coticché, surrogatasi nelle ragioni di credito verso l'ente coreano, non aveva poi provveduto alla riscossione di tali somme, accordando una dilazione decennale priva di utile esito (con una sostanziale remissione del debito), in danno della società esportatrice e con un grave detrimento delle casse erariali.

3.1. – Secondo l'attrice, il comportamento di SACE, venuta meno alla propria funzione istituzionale di garantire l'attuazione degli obblighi stabiliti dalla cd. legge Ossola, integrava una quadruplici forma di responsabilità: a) una, per avere ostacolato il pagamento degli enti finanziatori all'esportatrice; b) una seconda, da contatto sociale




qualificato e documentato, per le ragioni anzidette; c) una terza, da violazione dell'obbligo di protezione gravante sull'ente assicuratore; d) una infine, per l'induzione dei finanziatori all'inadempimento dell'obbligo di pagamento anche mediante lo svincolo delle somme già acquisite.

4. – Alla domanda dell'attrice, la convenuta SACE aveva sì eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, come, a seguito di un primo giudizio proposto nel 2004 (davanti al Tribunale di Cosenza) da *Lumace*, era già stato affermato dalle SU di questa Corte, all'esito di altro (e precedente) regolamento preventivo di giurisdizione (definito con l'Ordinanza n. 8066 del 2010); ma, in quel caso, la domanda avrebbe riguardato altro tipo di controversia, perché (come affermato nella menzionata ordinanza delle SU) attinente alla nullità della causa o all'inesistenza dell'oggetto dei rapporti intercorsi, all'illecita condotta della *Midland Bank*, distrattiva di somme, all'illegittimo trasferimento del rischio dell'inadempimento da parte di SACE, declinandosi le domande anche per responsabilità extracontrattuale e per l'arricchimento senza causa.

4.1. – Nel caso in esame, invece, spetterebbe indiscutibilmente al giudice italiano la *potestas decisoria* in quanto: a) i soggetti in causa, come enucleati dalla domanda, sono solo due società di diritto italiano, senza che rilevi la chiamata in causa di terzi nei riguardi dei quali l'attrice non avrebbe proposto alcuna domanda, anche a seguito della chiamata, essendosi operata la scelta di una scissione del cumulo soggettivo di cause proposte nel precedente giudizio; b) la *causa petendi* dell'odierna controversia sarebbe costituita dai comportamenti della SACE, tenuti in violazione della legge Ossola (alcuni anche successivi all'instaurazione del primo giudizio civile), e consumati non già nella fase genetica della stipulazione degli accordi, ma nella fase esecutiva di essi, per contatto sociale e per responsabilità aquiliana, in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi di legge ad essa facenti carico; c) il *petitum*, seppure parzialmente coincidente, non avrebbe potuto far obliterare le differenze relative agli altri due elementi già richiamati.

4.2. – La società ricorrente ha concluso per l'affermazione della giurisdizione dell'AGO nazionale ed ha illustrato, ulteriormente, tale conclusione con la memoria di replica alle opposte conclusioni.



5. – Hanno resistito, con altrettanti controricorsi, illustrati pure con memorie, SACE SpA, HSBC Bank Plc, Unicredit Spa e Intesa San Paolo Spa, chiedendo di dichiarare improcedibile, inammissibile o rigettare il ricorso.

5.1. – HSBC Bank Plc ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato per regolamento di giurisdizione, in relazione alla domanda di manleva proposta da SACE, chiedendo l'affermazione del difetto assoluto della giurisdizione del giudice italiano.

5.2. – Avverso il ricorso per regolamento incidentale ha resistito SACE, con controricorso e memoria.

6. – Il P.G., nella persona del Sost. Proc. Gen., dr. Ignazio Patrone, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso, affinché la Corte dichiari inammissibile il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.– Osserva la Corte, in adesione alle conclusioni del P.G., che il regolamento preventivo di giurisdizione, di cui all'art. 41 cod. proc. civ., proposto in via principale dalla società *Grinka srl in liquidazione*, deve essere valutato in ordine alla sua ammissibilità o procedibilità, tenendo conto dell'altro e precedente già proposto dalla stessa società (incorporante dell'allora attrice *Lumace srl*) con l'esito che ha escluso la sussistenza della giurisdizione italiana.

1.1.–In quell'occasione, infatti, *Lumace* aveva introdotto un giudizio che l'Ordinanza di queste SU, n. 8066 del 2010, in occasione della proposizione di un regolamento preventivo di giurisdizione, ha così riassunto:

«Fra le parti è pendente un procedimento civile promosso dalla ricorrente Lumace s.r.l. dinanzi al Tribunale di Cosenza, nel quale l'attrice, illustrando i fatti e le richieste già formulate con precedente atto di citazione introduttivo di altro giudizio davanti al Tribunale di Roma, dedusse di aver stipulato in Roma, in data 4.6.1991, due contratti di fornitura di impianti industriali con la società Korea Daesong Trading Corporation, convenendo che parte del pagamento (nella misura del 15%) fosse versata dall'acquirente, mentre la restante parte le venisse corrisposta tramite finanziamenti stipulati con un pool di banche, strutturando l'operazione ai sensi della L. 24 maggio 1977, n. 227 (operazione in relazione alla quale la SACE aveva prestato garanzia per il credito e il Mediocredito Centrale aveva

erogato contributi per accessori - interessi e commissioni - ai sensi della L. n. 123 del 1988). In corso di esecuzione del contratto, la ricorrente incassava il 95% della quota SACE, lasciando in garanzia a Midland Bank (capofila del pool bancario) il residuo 5% del totale, accantonamento che le sarebbe dovuto essere restituito contestualmente al pagamento del mutuo da parte della mutuataria Korea Daesong Bank. Un ulteriore 5% (sull'80% del prezzo globale del contratto) era poi trattenuto da Midland Bank a garanzia della buona esecuzione del contratto, con restituzioni al collaudo; la prestazione di garanzia assicurativa della SACE era infine subordinata all'apertura di un conto di garanzia vincolato al rimborso del finanziamento e pari a 2 rate di mutuo (escrow account), conto effettivamente aperto presso la Midland Bank (ma, a detta dell'attrice, trattenuto non legittimamente, nonostante il pagamento delle rate di mutuo da Korea D.B.). Altri crediti erano prospettati dalla Lumace con riguardo al collaudo, mentre una regolarizzazione del conto, conseguita all'intervento dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, era risultata intempestiva quanto alle relative erogazioni. L'odierna ricorrente chiese, pertanto, l'affermazione della responsabilità solidale dei diversi soggetti evocati in giudizio, a suo dire tenuti al risarcimento dei danni per le somme indebitamente trattenute, le forniture previste come da collaudo, il mancato utile ed il danno su un contratto non proseguito, oltre ai danni da ritardo e autorizzazioni alla consegna. ».


1.2.- Secondo il richiamato precedente del 2010, reso – come si è detto – in materia di definizione della giurisdizione sulla controversia allora proposta da Lumace, nella causa pendente avanti al Tribunale di Cosenza, «Le domande vertono sulla nullità per illiceità/inesistenza della causa e sulla impossibilità/inesistenza dell'oggetto del pegno 4.6.1991 nella parte in cui veniva sottoposto a tale vincolo il 5% del finanziamento, in attuazione di una illecita condotta, integrata dalla ritenzione (da riferirsi alla Midland in qualità di capofila del pool bancario) volta a distrarre somme rispetto alla loro destinazione; altra ragione di nullità veniva individuata, con riguardo all'escrow account, in relazione alla disciplina della materia assicurativa, risultando illegittimamente trasferito dalla SACE il rischio dell'inadempimento: le domande erano così declinate anche per la responsabilità extracontrattuale e l'arricchimento senza causa.».

1.3.–In quell’occasione le SU della Corte hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per l’esistenza (in tutti gli *Agreement* sottoscritti tra le parti di quel giudizio) di una clausola di proroga della giurisdizione dall’univoco senso «*di impegnare "il depositante" (e cioè la Lumace) a sottoporsi alla giurisdizione londinese, pur non limitando "il diritto dell'agente" (Midland, poi HSBC) ad iniziare procedimenti "in ogni altra corte competente"*». Né – secondo la Corte – la legittimità della clausola *de qua*, ai sensi della disposizione di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 4, appariva «*in alcun modo vulnerata dalla natura dei diritti oggetto della controversia, dei quali è indiscussa e indiscutibile la disponibilità, contrariamente all'assunto della ricorrente.*».

2.– Nel nostro caso, la società incorporante di *Lumace*, ha tentato di differenziare i due giudizi di merito intrapresi (quello del 2004 e quello odierno, instaurato nel 2013), cercando di sottrarsi all’efficacia panprocessuale della pronuncia resa, in sede di regolamento preventivo, da queste SU nel 2010, sia valorizzando la scissione del cumulo soggettivo originario, proposto in quello del 2004, e sia diversamente qualificando la responsabilità della società SACE, evocando una forma di responsabilità da contatto sociale, da inadempimento di obblighi di legge e da illecito extracontrattuale.

2.1.– Ma già in occasione del regolamento del 2010, la Corte ebbe a chiarire che la proposta domanda risarcitoria andava esclusa nei proposti profili di responsabilità extracontrattuale, atteso che «*i conclusivi rilievi della Lumace circa una pretesa domanda di risarcimento aquiliano sono, infine, destituiti di ogni pregio giuridico, atteso che l'azione proposta risulta fondata, nella sostanza, sulla pretesa violazione di obblighi contrattuali, senza che, per altro verso, risultino anche solo genericamente indicati i fatti dolosi o colposi dei convenuti diversi dall'inadempimento contrattuale*». Dunque, le SU considerarono anche questa prospettazione, che ora ritorna con più forza e motivazione in questa occasione, sia pure per escluderne il “*pregio giuridico*”.

2.2.– Nel caso in esame, così come eccepito dalle società resistenti, le diverse qualificazioni della domanda introdotta davanti al Tribunale di Roma nel 2013 e nei confronti della sola SACE (che, peraltro, ha chiamato in rilevazione tutti i soggetti presenti nel primo giudizio e così ha sostanzialmente ripristinato in gran parte l’estensione del



contraddittorio quale si era aperto nel primo giudizio), sono pur sempre dipendenti dall'identica esposizione dei fatti già svolti davanti al Tribunale di Cosenza (nel 2004) ed ora riproposti avanti al Tribunale di Roma, e connessi con essi, nonché con il medesimo (sia pur parzialmente ristretto) *petitum* risarcitorio (finanche quantitativamente, nelle sue specifiche voci, significativamente sovrapponibili).

2.3.- Si tratta, come si è detto, di responsabilità, più o meno diversamente qualificate, ma tutte dipendenti dal tenore dei valutati accordi tra le parti, per i quali operano le validate clausole di proroga della giurisdizione, di cui ha fatto già applicazione l'ordinanza di queste SU del 2010, con efficacia panprocessuale.

2.4.- Del resto perché si realizzi l'affermato effetto panprocessualistico relativo alle pronunce sulla giurisdizione non occorre che la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione, atteso che non conta tanto il modo in cui essa viene presentata ma la sua identificazione sostanziale da parte del giudice, competendo a quest'ultimo l'esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della sua richiesta di accoglimento (*petitum sostanziale*).

2.5.- E, a tale proposito, come si visto e detto, i fatti esposti dalla società attrice (ossia quelli da essa stessa reputati rilevanti ai fini della decisione) ed il *petitum* domandato sono perfettamente identici (il secondo, anche se solo in parte ridotto per la pretesa condanna degli enti coreani, di cui s'ignora finanche se vi sia stato adempimento o attività esecutive del preteso creditore), così che si può affermare che il secondo giudizio sia il tentativo, per quanto inconsapevole, volto a conseguire, in ogni modo possibile, le ragioni già illustrate nel corso del giudizio del 2004 davanti al giudice nazionale, dal quale essa era stata esclusa in sede di regolamento preventivo, così cercando di eludere l'efficacia panprocessuale della precedente pronuncia, resa in materia di giurisdizione tra le parti principali dei due giudizi (ma poi risultando estensibile a tutte le altre, inevitabilmente chiamate dalla convenuta principale).


2.6.- Significativamente, questa Corte ha già affermato (Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 1990) il principio del seguente tenore: *Per il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, respinta con sentenza passata in giudicato la domanda (nella specie:*

di riscatto di un fondo agrario a sostegno della quale sia stata dedotta la violazione dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 per la mancata notificazione all'affittuario del preliminare di vendita), è *improponibile per il divieto del ne bis in idem la riproposizione della medesima domanda sul diverso - ma in precedenza deducibile - fondamento (afferre all'identica causa petendi) (nella specie: che nel contratto di vendita siano state praticate all'acquirente condizioni più favorevoli di quelle offerte all'affittuario del fondo in una precedente proposta di alienazione).*

2.7.– In tali casi, la proposizione di un secondo giudizio, per quanto parzialmente differenziato, soggiace alle inesorabili regole del giudicato sicché, anche di recente, queste SU (Sentenza n. 26595 del 2018) hanno chiarito che *le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) - producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l'identità di "personae", "causa petendi" e "petitum" sostanziale, le domande si distinguono unicamente in ragione del "petitum" formale.*

2.8.– Nel caso in esame le differenze rilevate in ricorso e nella successiva memoria illustrativa, con riferimento ai soggetti (per la scissione del cumulo soggettivo proposto nel giudizio anteriore, poi ricostituitosi a seguito di chiamata in garanzia di tutte le banche da parte di SACE) o alla qualificazione della *causa petendi* della domanda operata dalla parte (come responsabilità extracontrattuale, già fatta valere anche nel precedente giudizio), fermo restando gli identici fatti narrati ed il *petitum* (per quanto ridotto solo parzialmente, secondo le deduzioni genericamente svolte anche in memoria), fanno rientrare anche la seconda controversia nella *regula iuris* già somministrata dalla Corte, escludendo la giurisdizione del giudice italiano per l'esistente clausola di proroga, inevitabilmente applicabile a seguito della evocazione in giudizio delle Banche inglesi e della riapertura questione delle responsabilità di tutti gli attori della operazione economica controversa.

2.9.– Né si dica che la chiamata in giudizio delle Banche inglesi non sarebbe idonea a spostare la giurisdizione nazionale perché




facoltativamente operata dalla convenuta e non dall'attrice, poiché è proprio l'identità dei fatti narrati nei due giudizi (quello del 2004 e quello attuale) a rendere necessaria o plausibile la richiesta della convenuta la quale, intendendo difendersi nel contraddittorio delle banche inglesi ed in forza degli accordi conclusi tra le parti (con la conseguente clausola di proroga della giurisdizione), viene a richiamare proprio l'efficacia panprocessuale della pronuncia già resa da questa Corte a SU in ordine a tutta la vicenda delle operazioni economiche concluse con gli enti coreani e alle anticipazioni di denaro, come regolate proprio dagli *Agreements*, sulla base dei quali, sia SACE e sia la HSBC, invocano la definizione nel contraddittorio tra tutte le parti avanti al giudice della giurisdizione inglese.

3.- Di conseguenza, il ricorso principale va dichiarato inammissibile (assorbendosi quello incidentale condizionato) in base al principio secondo cui è *inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione ove la Corte di Cassazione abbia già statuito sulla giurisdizione con pronuncia idonea a passare in giudicato in altro e precedente giudizio, quand'anche l'atto introduttivo del secondo abbia ridotto il numero delle parti evocate (poi chiamate in causa dal convenuto principale nell'esercizio delle proprie facoltà difensive, non arbitrariamente esercitate), con il medesimo petitum (sebbene parzialmente ridotto solo nel quantum) e sostanzialmente per la medesima "causa petendi", per quanto diversamente qualificata rispetto alla domanda del primo giudizio, ma sulla base degli identici fatti narrati e posti a base dell'accertamento nel nuovo giudizio. Del resto, per il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, definita la regola iuris sulla giurisdizione con precedente pronuncia delle SU è inammissibile, per il divieto del ne bis in idem, la riproposizione della sostanzialmente medesima domanda sul diverso - ma in precedenza deducibile - fondamento (afferente all'identica narrazione dei fatti posti a sostegno della causa petendi nei due giudizi).*

4.- Le spese del regolamento, poste a carico del ricorrente principale, compensate quelle relative alle parti del regolamento incidentale condizionato, vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento proposto in via principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate nella misura



di € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, in favore di ciascun controricorrente.

Compensa le spese tra le parti relative al regolamento incidentale condizionato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite, il